



COMUNE DI UDINE

9

OGGETTO: Approvazione Piano Attuativo Comunale (P.A.C.) denominato Ambito di via Marangoni (scheda norma A.08).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente Piano Regolatore Generale Comunale approvato con delibera n. 57 d'ord. del 03/09/2012, la cui esecutività è stata confermata con D.P.Reg. n. 0272/Pres del 28/12/2012 pubblicato sul BUR n. 2 del 09/01/2013 e in vigore dal 10/01/2013;

Vista l'istanza presentata dalla Congregazione Figlie della Carità – Istituto San Vincenzo con sede a Udine in data 27/06/2013 e successiva integrazione in data 09/07/2013 per l'approvazione di un Piano Attuativo Comunale (P.A.C.) di iniziativa privata denominato “A.08 – ambito via Marangoni” riguardante i terreni di loro proprietà siti in via Marangoni e contraddistinti al C.T. di Udine con i mappali 10 e 11 (parte) del Foglio 38;

Rilevato che detti terreni secondo il vigente Piano Regolatore Generale sono compresi in zona urbana di carattere storico, artistico, ambientale “A”, regolamentata dalla scheda norma A.08 – ambito di via Marangoni con destinazione d'uso “Altre attrezzature collettive - P.coll – collegi”;

Visto il progetto di P.A.C. riguardante i terreni di cui sopra redatto dall'arch. Francesco Mattini e dall'ing. Alessandro Nutta con studio a Udine e costituito da un fascicolo unico contenente:

- relazione descrittiva;
- norme tecniche di attuazione;
- estratto P.R.G.C.;
- scheda norma A.08;
- estratto di mappa catastale;
- tav. 1 – rilievo;
- tav. 2 – zonizzazione;
- tav. 3 – reti tecnologiche;

- asseverazioni;
- documentazione fotografica;
- provvedimenti soprintendenza;
- delega proprietà;

Visto che il perimetro dell'ambito interessato dal P.A.C. coincide con quello della scheda norma A.08;

Preso atto che non sono previste cessioni di aree all'Amministrazione Comunale e che quindi non è necessario provvedere alla stipula della convenzione urbanistica;

Accertato che nell'ambito territoriale del P.A.C. in argomento non sono presenti beni e località sottoposti a vincolo ai sensi del D. Lgs. 42/2004 parte III e successive modifiche, come asseverato dai progettisti;

Preso atto che, per quanto riguarda il D. Lgs. 42/2004 parte II, per il mappale 10 del Foglio 38 è stata presentata la dichiarazione di insussistenza di interesse culturale da parte della Soprintendenza;

Che il mappale 11 del Foglio 38, invece, risulta vincolato dalla Soprintendenza, ma nella relazione storico-artistica allegata al decreto non è menzionato il cortile retrostante gli edifici di via Ravis, che è l'unica porzione del mappale 11 inclusa nel perimetro del P.A.C.

Che, pertanto, nell'ambito territoriale del P.A.C. in argomento non sono presenti beni e località sottoposti a vincolo ai sensi del D. Lgs. 42/2004 parte II e successive modifiche, come asseverato dai progettisti;

Vista l'asseverazione, di cui all'articolo 10, comma quarto ter, della L.R. 27/88 come modificata dalla L.R. 15/92 e la dichiarazione relativa ai siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva comunitaria n. 92/43/CEE, di cui all'elenco approvato con decreto del Ministero dell'Ambiente del 03.04.2000, sottoscritte dall'arch. Francesco Mattini e dall'ing. Alessandro Nutta con studio a Udine estensori del presente P.A.C.;

Vista l'asseverazione relativa alla procedura VAS, dalla quale si evince che gli interventi previsti dal P.A.C. risultano esclusi dal campo di applicazione della VAS e della verifica VAS ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera g del D. Lgs. 13/05/2012, n. 70;

Preso atto che non risulta necessario richiedere il parere all'A.S.S. ai sensi dell'art. 230 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, in quanto lo stesso è già stato reso nel corso della procedura di approvazione del sopra citato P.R.G.C. (parere prot. n. 79435/DD4 del 19.10.2011), che per l'ambito della scheda norma A.08 definisce già l'assetto localizzativo dell'edificazione, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planivolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi;

Sentita al riguardo la Commissione Igienico Edilizia che nella seduta del 04/07/2013 ha espresso parere favorevole in merito al progetto di P.A.C., con la prescrizione di rettificare parzialmente le Norme di Attuazione del P.A.C.;

Atteso che tali prescrizioni sono state recepite negli elaborati progettuali presentati il 09/07/2013;

Considerato che nell'ambito in oggetto è possibile applicare la procedura semplificata prevista all'articolo 4, comma 7 della L.R. n. 12/2008, trattandosi di P.A.C. incluso entro l'ambito individuato dal P.R.G.C., predisposto dalla totalità dei proprietari delle aree incluse nell'ambito medesimo, che non apporta modifiche alle previsioni del P.R.G.C. e non interessa beni e località sottoposti al vincolo paesaggistico di cui alla parte III del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. o complessi storici monumentali e archeologici sottoposti a vincolo della parte II del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del P.A.C. di iniziativa privata in oggetto;

Ritenuto che il P.A.C. in questione, nei suoi criteri di impostazione e nei suoi contenuti dia un'organica attuazione al P.R.G.C. vigente;

Vista la L.R. n. 5/2007, così come integrata e modificata dalla L.R. 12/2008 e il D.P.Reg. n.086/Pres. del 20.03.2008, Regolamento di attuazione della parte I Urbanistica della L.R. n. 5/2007;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile dell'Unità Organizzativa Gestione Urbanistica arch. Raffaele Shaurli, parere conservato agli atti presso l'Ufficio proponente;

Dato atto che il Responsabile dell'Unità Organizzativa Gestione Bilancio dott. Mauro Ballarin, in sostituzione del Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Marina Del Giudice, a fronte di regolare delega di quest'ultima, dichiara di non esprimere parere in quanto il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente,

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 4, comma 7 della L.R. 12/2008, il progetto di Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata (P.A.C.) denominato "A.08 ambito di via Marangoni" interessante i terreni contraddistinti al C.T. di Udine con i mappali 10 e 11 (parte) del Foglio 38 di proprietà della Congregazione Figlie della Carità – Istituto San Vincenzo con sede a Udine;
2. di riconoscere, quali elementi costitutivi di tale P.A.C. e parte integrante e contestuale della presente deliberazione, i seguenti elaborati tecnici a firma dell'arch. Francesco Mattini e dell'ing. Alessandro Nutta con studio a Udine:

FASCICOLO UNICO contenente:

- relazione descrittiva;
 - norme tecniche di attuazione;
 - estratto P.R.G.C.;
 - scheda norma A.08;
 - estratto di mappa catastale;
 - tav. 1 – rilievo;
 - tav. 2 – zonizzazione;
 - tav. 3 – reti tecnologiche;
 - asseverazioni;
 - documentazione fotografica;
 - provvedimenti soprintendenza;
 - delega proprietà;
3. di dare atto che il succitato P.A.C. avrà una validità di anni dieci a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione, e che al termine del succitato periodo decennale di efficacia, restano in vigore, per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, le previsioni specificate dal P.A.C.;
4. di dare atto che non sono previste cessioni di aree all'Amministrazione Comunale e che quindi non è necessario provvedere alla stipula della convenzione urbanistica.